Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 73° — **Roma - Martedì, 1° marzo 1932 - Anno X** — **Numero 50**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II).	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. **45** — Estero L. **100**.

Gli abbonamenti hanno, *di massima, decorrenza dal* 1° *gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore purchè la scadenza dell'abbonamento sia contenuta nel limite del* 31 *dicembre dell'anno in corso.*

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella " Gazzetta Ufficiale „ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

TELEFONI-CENTRALINO: **50-107 — 50-033 — 53-914**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: **50-107 — 50-033 — 53-914**

La " Gazzetta Ufficiale „ e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la LIBRERIA DELLO STATO NEL MINISTERO DELLE FINANZE e presso le seguenti LIBRERIE DEPOSITARIE:

CONCESSIONARI ORDINARI.

Alessandria: Boffi Angelo, via Umberto I.
Ancona: Fogola Giuseppe, Corso V. Eman. n. 30.
Aosta: G. Brivio di Maurizio Brivio.
Arezzo: Pellegrini A., via Cavour n. 15.
Asmara: A. A. F. Cicero.
Bari: Giuseppe Pansini & F., Corso Vitt. Emanuele nn. 100-102.
Belluno: Benetta Silvio.
Benevento: Tomaselli E., Corso Garibaldi n. 219.
Bengasi: Russo Francesco.
Bergamo: Libreria Intern. P. D. Morandini.
Bologna: Cappelli L., via Farini n. 6; Società anonima Nicola Zanichelli.
Brescia: Castoldi E., Largo Zanardelli.
Bolzano: Rinfreschi Lorenzo.
Caltanissetta: P. Milia Russo.
Campobasso: Colanieri Giov., « Casa del Libro ».
Cagliari: Libreria « Karalis », F.lli Giuseppe e Mario Dessì, Corso Vittorio Emanuele n. 2.
Caserta: F. Croce e F.
Catania: Libr. Intern. Giannotta Nicolò, via Lincoln nn. 271-275; Società Editrice Internazionale, via Vittorio Emanuele n. 135.
Catanzaro: Scaglione Vito.
Chieti: Piccirilli F.
Como: Nani Cesare.
Cremona: Libreria Sonzogno Eduardo.
Cuneo: Libr. Ed. Salomone Gius., via Roma n. 68.
Enna: G. B. Buscemi.
Ferrara: G. Lunghini & F. Bianchini, piazza Pace n. 31.
Firenze: Rossini Armando, piazza dell'Unità Italiana n. 9; Ditta Bemporad & C., via Proconsolo n. 7.
Fiume: Libr. pop. « Minerva », via XXX Ottobre.
Foggia: Pilone M.
Forlì: G. Archetti.
Frosinone: Giuliana cav. Giuseppe.
Genova: Soc. An. Treves-Treccani-Tumminelli, piazza Fontane Marose; Soc. Ed. Int., via Petrarca nn. 22-24-r.
Gorizia: G. Paternoli, Corso G. Verdi n. 37.
Grosseto: Signorelli F.
Imperia: Benedusi S.
Imperia Oneglia: Cavillotti G.
Lecce: A. Marzullo.
Livorno: S. Belforte & Comp.
Lucca: S. Belforte & Comp.
Messina: G. Principato, v.le S. Martino n. 141-143; V. Ferrara, viale S. Martino n. 45; G. D'Anna, viale S. Martino.
Milano: Soc. An. Treves-Treccani-Tumminelli, Galleria Vittorio Emanuele nn. 64-66-68; Società Ed. Internazionale, piazza del Duomo n. 16; A. Vallardi, via Stelvio n. 2; Luigi di Giacomo Pirola, via Cavallotti n. 16; S. A. Mondadori, Galleria Vittorio Emanuele n. 79.
Modena: G. T. Vincenzi & N., portico del Collegio.
Napoli: Soc. An. Treves-Treccani-Tumminelli, via Roma nn. 249-250; Raffaele Majolo & F., via T. Caravita n. 30; A. Vallardi, via Roma n. 47.
Novara: R. Guaglio, Corso Umberto I n. 26; Istituto Geografico De-Agostini.
Nuoro: G. Malgaroli.
Padova: Soc. An. Treves-Treccani-Tumminelli; A. Draghi, via Cavour n. 9; Riccardo Zannoni, Corso del Popolo n. 4.
Palermo: Soc. An. Treves-Treccani-Tumminelli; F. Ciuni, piazza Giuseppe Verdi n. 463.
Parma: Ficcadori della Società Edit. Intern., via del Duomo nn. 20-26.
Pavia: Succ. Bruni Marelli.
Perugia: N. Simonelli.
Pescara: Carmine Antonelli, via G. D'Annunzio, 15.
Piacenza: A. Del-Maino, via Romagnosi.
Pisa: Popolare Minerva; Riunite Sottoborgo.
Pistoia: A. Pacinotti.
Pola: Smareglia, piazza Foro n. 17.
Potenza: Gerardo Marchesiello.
Ravenna: E. Lavagna & F.
Reggio Calabria: R. D'Angelo.
Reggio Emilia: Luigi Bonvicini, v. F. Crispi.
Rieti: A. Tomassetti.
Roma: Soc. An. Treves-Treccani-Tumminelli, Galleria piazza Colonna; A. Signorelli, via degli Orfani n. 88; Maglione, via Due Macelli n. 88; Stamperia Reale, vicolo del Moretto n. 6; A. Vallardi, Corso Vittorio Eman. n. 35; Littorio, Corso Umberto I n. 330.
Rovigo: G. Marin, via Cavour n. 48.
Salerno: N. Saracino, Corso Umberto I nn. 13-14.
Sassari: G. Ledda, Corso Vittorio Emanuele n. 14.
Savona: Lodola.
Siena: S. Bernardino, via Cavour n. 42.
Siracusa: Tinè Salvatore, via Savoia n. 131.
Sondrio: E. Zurucchi via Dante n. 9.
Spezia: A. Zacutti, via Cavallotti n. 3
Taranto: Rag. L. De-Pace, via D'Aquino n. 104.
Teramo: L. D. Ignazio.
Terni: Stabilimento Alterocca.
Torino: F. Casanova & C., piazza Carignano; Soc. Editr. Internazionale, via Garibaldi n. 20; Soc. An. Treves-Treccani-Tumminelli, via S. Teresa n. 6; Lattes & C., via Garibaldi n. 3.
Trapani: G. Banci, Corso Vitt. Emanuele n. 82.
Trento: M. Disertori, via S. Pietro n. 6.
Treviso: Longo & Zoppelli.
Trieste: L. Cappelli, Corso Vittorio Eman. n. 12; Soc. An. Treves-Treccani-Tumminelli, Corso Vittorio Emanuele n. 27.
Tripoli: Libr. Minerva di Cacopardo Fortunato, Corso Vittorio Emanuele.
Udine: A. Benedetti, via Paolo Sarpi n. 41.
Varese: Maj Malnati, via Rossini, 18.
Venezia: Umb. Sormani, via Vitt. Em. n. 3844.
Vercelli: Bernardo Cornale.
Verona: Remigio Cabianca, via Mazzini n. 42.
Vicenza: G. Galla, via Cesare Battisti, n. 2.
Viterbo: Fratelli Buffetti.
Zara: E. De Schönfeld, piazza Plebiscito.

CONCESSIONARI SPECIALI.

Foligno: Poligrafica F. Salvati.
Milano: Ulrico Hoepli, Galleria De-Cristoforis; Ed. Politecnica di C. Tamburini, via Pascoli, 64.
Reggio Calabria: Quattrone e Bevacqua.
Roma: Biblioteca d'Arte; Dott. M. Recchi, piazza Ricci; Dr. G. Bardi, piazza Madama n. 19-20; Mantegazza, via IV Novembre n. 145.
Torino: Rosemberg-Sellier, via Maria Vittoria n. 18.
Trieste: G. U. Trani, via Cavana n. 2.
Pinerolo: Rag. P. Taio, successore Chiantone Mascarelli.
Viareggio: Buzi Matraia, via Garibaldi n. 57.
Valenza: Giordano Giacomo.

CONCESSIONARI ALL'ESTERO.

Budapest: Libreria Eggenberger Karoly, Kossuth, L. U. 2.
Buenos Ayres: Italianissima Libreria Mele, via Lavalle n. 533.
Lugano: Alfredo Arnold, Rue Luvini Perseghini.
Parigi: Società Anon. Libreria Italiana, Rue du 4 Septembre, 24.

CONCESSIONARI ALL'INGROSSO.

Messaggerie Italiane. **Bologna**, via Milazzo 11; **Firenze**, Canto dei Nelli, 10; **Genova**, via degli Archi Ponte Monumentale; **Milano**, Broletto, n. 24; **Napoli**, via Mezzocannone, 7; **Roma**, piazza SS. Apostoli, 49; **Torino**, via dei Mille, 24.

N.B. — Le commissioni per acquisto delle pubblicazioni ufficiali dello Stato vengono accettate anche dalla Compagnia Italiana Turismo, Sede Centrale di Roma - Piazza Esedra n. 68, e dai suoi uffici in Italia ed all'Estero.

SOMMARIO

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DEL REGNO

LEGISLATURA XXVIII - SESSIONE 1929-32

Il Senato del Regno è convocato per giovedì 10 marzo 1932-X, alle ore 16, in seduta pubblica col seguente

ORDINE DEL GIORNO:

Discussione del seguente disegno di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1932 al 30 giugno 1933.

(595)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Autorizzazione a promuovere il V Salone internazionale dell'automobile, in Milano.

Con decreto 30 gennaio 1932-X, di S. E. il Capo del Governo, registrato alla Corte dei conti il 19 febbraio detto anno al registro n. 2 Finanze, foglio n. 53, l'Associazione nazionale fascista fra industriali dell'automobile è stata autorizzata a promuovere, ai termini e per gli effetti dei Regi decreti-legge 16 dicembre 1923, n. 2740, e 7 aprile 1927, n. 515, il V Salone internazionale dell'automobile, che avrà luogo a Milano dal 12 al 27 aprile 1932-X.

(596)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 10 gennaio 1932, n. 91.
Conversione in legge del R. decreto-legge 29 luglio 1931, n. 982, portante modificazioni al regime doganale dei derivati dell'azoto.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 29 luglio 1931, n. 982, portante modificazioni al regime doganale dei derivati dell'azoto.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 gennaio 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI — BOTTAI — ACERBO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

LEGGE 18 gennaio 1932, n. 92.

Conversione in legge del R. decreto-legge 17 settembre 1931, n. 1191, portante modificazioni al regime doganale degli estratti tannici per concia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 17 settembre 1931, n. 1191, portante modificazioni al regime doganale degli estratti tannici per concia.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 gennaio 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

LEGGE 18 gennaio 1932, n. 93.

Conversione in legge del R. decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1290, concernente nuove concessioni in materia di importazioni ed esportazioni temporanee.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1290, concernente nuove concessioni in materia di importazioni ed esportazioni temporanee.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 gennaio 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

LEGGE 18 gennaio 1932, n. 94.

Conversione in legge del R. decreto-legge 17 settembre 1931, n. 1204, che modifica il regime doganale del tonno sott'olio e del sughero.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 17 settembre 1931, n. 1204, che modifica il regime doganale del tonno sott'olio e del sughero.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 gennaio 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

REGIO DECRETO-LEGGE 25 gennaio 1932, n. 95.

Approvazione del piano regolatore e delle relative norme di esecuzione per la sistemazione della zona della città di Milano adiacente al costruendo palazzo di giustizia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuto che l'attività edilizia del comune di Milano richiede, in considerazione del ritmo con il quale si svolge, che sia provveduto di urgenza a stabilire le norme di piano regolatore da osservarsi per la sistemazione della zona circostante all'area destinata a sede del nuovo palazzo di giustizia, in corso Porta Vittoria; e che è necessario ed urgente approvare il piano suddetto;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto coi Ministri per le finanze e per la giustizia e gli affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvato il piano particolareggiato di esecuzione per la sistemazione della zona adiacente alla sede del nuovo pa-

lazzo degli uffici giudiziari (corso Porta Vittoria, via Luciano Manara, via S. Barnaba, via Guastalla), secondo il progetto in data 10 maggio 1930-VIII, adottato con deliberazione podestarile 20 agosto 1930-VIII, n. 75202, da ritenersi, per conseguente effetto, piano particolareggiato esecutivo, con facoltà per il comune di Milano di espropriare anche i beni attigui, secondo la zona indicata nel piano stesso, e l'elenco descrittivo formante parte integrante di detto piano.

Un esemplare di questo piano, costituito da due planimetrie, e da un elenco dei beni da espropriarsi, vistati, d'ordine Nostro, dal Ministro per i lavori pubblici, sarà depositato all'Archivio di Stato.

Art. 2.

Nessuno avrà diritto ad indennità per la risoluzione dei contratti di locazione conseguente alle espropriazioni da eseguirsi a norma del presente decreto.

L'indennità dovuta ai proprietari degli immobili espropriati sarà determinata sulla media del valore venale e dell'imponibile netto capitalizzato ad un tasso dal 3,50 % al 7 %, a seconda delle condizioni generali e della località.

Nel determinare l'indennità, per quanto riguarda i miglioramenti e le spese fatte dopo la pubblicazione del piano, i periti dovranno attenersi alle norme dell'art. 11.

Inoltre nella determinazione dell'indennità di espropriazione si dovrà riferirsi al puro valore dell'immobile considerato indipendentemente dalla maggiore edificabilità del terreno sul quale esso insiste, derivante dal presente piano, e dovrà essere escluso qualsiasi coefficiente di valore che fosse realizzabile direttamente o indirettamente, mediatamente o immediatamente in dipendenza o conseguenza dell'adozione, approvazione ed esecuzione totale o parziale del piano.

Art. 3.

Allorquando il Comune deliberi di procedere alla esecuzione di una parte del piano, esso dovrà darne notifica ai proprietari degli stabili che dovranno venire espropriati per tale scopo. Contemporaneamente dovrà invitarli a dichiarare, entro un termine fissato dal podestà, se o meno intendano essi stessi addivenire alla ricostruzione della loro proprietà (singolarmente, se proprietari dell'intera zona da sistemarsi, o riuniti in consorzio), secondo le norme estetiche ed edilizie che il Comune potrà stabilire di caso in caso, nonchè secondo il piano finanziario, che il Comune avrà formato per attuare le singole parti del piano stesso.

Art. 4.

Per l'esecuzione degli espropri degli stabili compresi nell'elenco come sopra approvato, il comune di Milano potrà, a suo insindacabile giudizio, seguire la procedura normale stabilita dalla legge di espropriazione per causa di pubblica utilità 25 giugno 1865, n. 2359, oppure seguire la procedura speciale abbreviata di cui al successivo art. 5.

Qualora il Comune scelga di seguire la procedura normale, i termini stabiliti dalla legge 25 giugno 1865, n. 2359, potranno essere abbreviati con decreto del prefetto, da pubblicarsi nei modi di legge.

Art. 5.

Per la procedura abbreviata si seguiranno le seguenti norme:

a) il prefetto della provincia di Milano, in seguito a richiesta del comune di Milano, disporrà perchè in contraddittorio del Comune stesso e dei rispettivi espropriandi venga formato lo stato di consistenza dei beni da espropriarsi, e sulle risultanze di detto stato di consistenza ed in base ai criteri di valutazione stabiliti nell'art. 2 del presente decreto, sentito, ove occorra, un tecnico da lui scelto nell'albo degli ingegneri della provincia di Milano, determinerà la somma che dovrà depositarsi alla Cassa depositi e prestiti, quale indennità di espropriazione unica ed inscindibile per ogni proprietà, a tacitazione di tutti i diritti reali inerenti ai rispettivi stabili. Tale provvedimento sarà notificato agli espropriandi nella forma delle citazioni;

b) nel decreto di determinazione della indennità, il prefetto dovrà pure stabilire i termini entro i quali l'espropriante dovrà eseguire il deposito, presso la Cassa depositi e prestiti, dell'importo della indennità di cui sopra;

c) effettuato il deposito, l'espropriante dovrà richiedere al prefetto il decreto di trasferimento di proprietà e di immissione in possesso degli stabili contemplati nello stato di consistenza dei beni di cui al comma *a*) del presente articolo;

d) tale decreto del prefetto dovrà essere, a cura dell'espropriante, trascritto all'ufficio delle ipoteche e successivamente notificato agli interessati.

La notifica del decreto terrà luogo di presa di possesso dei beni espropriati;

e) nei trenta giorni successivi alla notifica suddetta gli interessati potranno proporre avanti l'autorità giudiziaria competente le loro opposizioni relativamente alla misura della indennità come sopra determinata;

f) trascorsi i trenta giorni dalla notifica di cui al comma *d*) del presente articolo senza che sia stata prodotta opposizione, l'indennità come sopra determinata e depositata diverrà definitiva;

g) le opposizioni di cui al comma *e*) del presente articolo saranno trattate con la procedura stabilita dall'art. 51 della legge di espropriazione per causa di pubblica utilità 25 giugno 1865, n. 2359, ma per l'eventuale nuova valutazione dovranno applicarsi i criteri ed i riferimenti stabiliti con l'art. 2 del presente decreto.

Art. 6.

Per l'attuazione del presente piano regolatore è concessa al comune di Milano la facoltà di chiamare a contributo i proprietari dei beni confinanti o contigui alle opere nel medesimo comprese, a termine degli articoli 77, 78, 79, 80, 81 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e con le modalità di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del regolamento per la esecuzione della legge 12 luglio 1912, n. 866, approvato con R. decreto 14 dicembre 1913, n. 1429, salva, per gli altri beni pure avvantaggiati dall'esecuzione del presente piano, l'applicazione eventuale dei contributi di miglioria secondo il R. decreto 14 settembre 1931-IX, n. 1175.

Art. 7.

I proprietari delle nuove costruzioni, le quali, secondo il presente piano regolatore debbano essere dotate di portici, dovranno senza indennizzo di sorta lasciare soggetti a servitù di pubblico transito, e quindi da considerarsi per ogni conseguente effetto come pubblica via, i portici stessi, oltre il contributo suindicato.

Art. 8.

La tassa di registro e di trascrizione ipotecaria sui soli trapassi di proprietà al comune di Milano per l'esproprio e

l'acquisto di fabbricati da demolirsi per l'esecuzione del piano approvato col presente decreto, è stabilita nella somma fissa di lire 10 per ogni atto ed ogni trascrizione.

Art. 9.

Tutte le costruzioni eseguite in conseguenza dell'attuazione del piano approvato col presente decreto, che saranno compiute nel termine di cui al successivo articolo 11, godranno della esenzione venticinquennale dalla imposta e dalla sovrimposta comunale e provinciale sui fabbricati.

Art. 10.

Per quanto non previsto o modificato col presente decreto, avranno vigore, per quanto applicabili, la legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni.

Art. 11.

Per l'esecuzione del piano approvato col presente decreto, è assegnato al Comune il termine di anni dieci a decorrere dalla pubblicazione del presente decreto, salvo proroga nei casi e con le modalità previste dall'art. 11 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Fermo il predetto termine di dieci anni e fermo il disposto dell'art. 89 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, nella deliberazione podestarile che determina l'esecuzione delle singole parti del piano dovrà essere indicato il termine entro il quale dovranno essere completate le espropriazioni.

Prima della deliberazione podestarile di cui sopra, sarà consentita ai proprietari degli stabili colpiti dal piano l'esecuzione delle opere di conservazione e manutenzione dei loro immobili.

Il Comune potrà anche consentire opere che eccedano la conservazione e manutenzione a suo esclusivo giudizio. In tal caso delle opere eseguite sarà tenuto conto nel computo delle indennità di esproprio deducendone le quote di deprezzamento.

Art. 12.

Le varianti al piano che si rendessero necessarie durante la esecuzione di esso saranno approvate con Regio decreto.

Art. 13.

Il presente decreto verrà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 gennaio 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI CROLLALANZA — MOSCONI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 febbraio 1932 - Anno X
Atti del Governo, registro 317, foglio 77. — FERZI.

DECRETO MINISTERIALE 17 febbraio 1932.

Dimissioni del sig. Viganotti Armando dalla carica di agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Milano.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale, in data 4 settembre 1925, n. 4084, col quale, fra gli altri, il sig. Viganotti Armando di Felice venne autorizzato a continuare nell'esercizio della professione quale agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Milano;

Visto l'atto, in data 26 novembre 1931-X, col quale il predetto agente di cambio in soprannumero ha rassegnate le dimissioni dalla carica;

Decreta:

Con effetto dal 26 novembre 1931-X, sono accettate le dimissioni del sig. Viganotti Armando da agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Milano.

Roma, addì 17 febbraio 1932 - Anno X

Il Ministro: MOSCONI.

(583)

DECRETO MINISTERIALE 17 febbraio 1932.

Dimissioni del sig. Colombo Guido dalla carica di agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Milano.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale, in data 4 settembre 1925, n. 4084, col quale, fra gli altri, il sig. Colombo Guido fu Cesare venne autorizzato a continuare nell'esercizio della professione quale agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Milano;

Visto l'atto in data 28 dicembre 1931-X, col quale il predetto agente di cambio ha rassegnate le dimissioni dalla carica;

Decreta:

Con effetto dal 28 dicembre 1931-X, sono accettate le dimissioni del sig. Colombo Guido da agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Milano.

Roma, addì 17 febbraio 1932 - Anno X

Il Ministro: MOSCONI.

(584)

DECRETO MINISTERIALE 26 gennaio 1932.

Autorizzazione alla Banca Cattolica Veronese ad assumere la liquidazione delle Casse rurali di prestiti di Ronco all'Adige e di Albaro.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visti i Regi decreti-legge 7 settembre 1926, n. 1511, e 6 novembre 1926, n. 1830, convertiti nelle leggi 23 giugno 1927, nn. 1107 e 1108, recanti provvedimenti sulla tutela del risparmio;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Società anonima cooperativa « Banca Cattolica Veronese » con sede in Verona è autorizzata ad assumere la liquidazione della Cassa rurale di prestiti di Ronco all'Adige e della Cassa rurale di prestiti di Albaro (Verona) e ad insediarsi con una agenzia in Ronco all'Adige e con un recapito in Albaro, in luogo delle predette Casse rurali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 gennaio 1932 - Anno X

Il Ministro per le finanze: MOSCONI.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste: ACERBO.

(587)

DECRETO MINISTERIALE 28 gennaio 1932.
Autorizzazione alla Banca Agricola Milanese ad istituire una propria agenzia in Milano.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visti i Regi decreti-legge 7 settembre 1926, n. 1511, e 6 novembre 1926, n. 1830, convertiti nelle leggi 23 giugno 1927, nn. 1107 e 1108, recanti provvedimenti sulla tutela del risparmio;
Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Società anonima « Banca Agricola Milanese » con sede in Milano è autorizzata ad aprire una propria agenzia in via Velasca n. 3, in Milano, nei locali già occupati dalla « Banca Piccolo Credito Lombardo ».

L'agenzia predetta sarà esercitata limitatamente al periodo di durata dei lavori inerenti alla esecuzione del piano regolatore del comune di Milano, per la zona a sud-est della piazza del Duomo, e fino a quando la « Banca Agricola Milanese » non si sarà trasferita da via Tre Alberghi nella costruenda nuova sede.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 gennaio 1932 - Anno X

Il Ministro per le finanze: MOSCONI.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste: ACERBO.

(585)

DECRETO MINISTERIALE 4 febbraio 1932.
Autorizzazione all'Istituto italiano di credito marittimo a prendere il seguito degli affari della « Cassa generale di Genova » in corso di liquidazione.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visti i Regi decreti-legge 7 settembre 1926, n. 1511, e 6 novembre 1926, n. 1830, convertiti nelle leggi 23 giugno 1927, nn. 1107 e 1108, recanti provvedimenti sulla tutela del risparmio;
Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Società anonima « Istituto italiano di credito marittimo » con sede in Roma, è autorizzata a prendere il seguito degli affari della Società anonima « Cassa generale di Genova », che si metterà in liquidazione, ed a sostituirsi alla stessa nella sede di Genova e nella filiale di Sampierdarena.

Le filiali di Voltri e Sestri Ponente della « Cassa generale di Genova » e la filiale di Recco dell'« Istituto italiano di credito marittimo » verranno chiuse.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 febbraio 1932 - Anno X

Il Ministro per le finanze: MOSCONI.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste: ACERBO.

(586)

DECRETO MINISTERIALE 22 febbraio 1932.
Revoca dell'autorizzazione concessa al Consorzio agrario cooperativo del Basso Ferrarese per l'esercizio del credito agrario.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E LE FORESTE

Ritenuto che il Consorzio agrario cooperativo del Basso Ferrarese in Migliarino è stato autorizzato a compiere operazioni di credito agrario di esercizio, previste dall'art. 2 del R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, nel territorio del Comune predetto, quale ente intermediario della Sezione di credito agrario per l'Emilia e le Romagne, con provvedimento della Sezione stessa del 7 febbraio 1929, ai sensi dell'articolo 33 del regolamento generale sul credito agrario, approvato con decreto interministeriale 23 gennaio 1928;
Considerato che con provvedimento del 22 giugno 1931, preso dal Consorzio agrario cooperativo della provincia di Ferrara è stata ratificata la fusione in tale ente del Consorzio agrario cooperativo del Basso Ferrarese in Migliarino;
Visto l'art. 47, comma 3°, del regolamento generale sopra citato;

Decreta:

È revocata l'autorizzazione concessa con provvedimento della Sezione di credito agrario per l'Emilia e le Romagne in data 7 febbraio 1929 al Consorzio agrario cooperativo del Basso Ferrarese in Migliarino a compiere operazioni di credito agrario di esercizio nel territorio di quel Comune, quale ente intermediario della Sezione di credito agrario per l'Emilia e le Romagne.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 febbraio 1932 - Anno X

Il Ministro: ACERBO.

(589)

DECRETO MINISTERIALE 22 febbraio 1932.
Revoca dell'autorizzazione concessa alla Società agricola cooperativa di Bondeno per l'esercizio del credito agrario.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E LE FORESTE

Ritenuto che la Società agricola cooperativa di Bondeno è stata autorizzata a compiere operazioni di credito agrario di esercizio, previste dall'art. 2 del R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, nel territorio del Comune predetto, quale ente intermediario della Sezione di credito agrario per l'Emilia e le Romagne, con provvedimento della Sezione stessa del 27 giugno 1928, ai sensi dell'art. 33 del regolamento generale sul credito agrario, approvato con decreto interministeriale del 23 gennaio 1928;

Considerato che con provvedimento del 22 giugno 1931, preso dal Consorzio agrario cooperativo della provincia di Ferrara è stata ratificata la fusione in tale ente della Società agricola cooperativa di Bondeno;

Visto l'art. 47, comma 3°, del regolamento generale sopra citato;

Decreta:

È revocata l'autorizzazione concessa con provvedimento della Sezione di credito agrario per l'Emilia e le Romagne in data 27 giugno 1928 alla Società agricola cooperativa di Bondeno a compiere operazioni di credito agrario di esercizio nel territorio di quel Comune, quale ente intermediario della Sezione di credito agrario per l'Emilia e le Romagne.

Roma, addì 22 febbraio 1932 - Anno X

Il Ministro: ACERBO.

(588)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 14422-30.

IL PREFETTO
PER LA PROVINCIA DI FIUME

Vista la domanda presentata dalla signora Antonia Blecich in Superina, nata a Fiume il 1° marzo 1873 da Enrico e da Maria Paulovich, residente a Fiume, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome di nascita in quello di « Bellini ».

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome di nascita della signora Antonia Blecich in Superina è ridotto nella forma italiana di « Bellini » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal podestà di Fiume alla richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 20 novembre 1931 - Anno X

Il prefetto: DE BIASE.

(57)

N. 16050-31.

IL PREFETTO
PER LA PROVINCIA DI FIUME

Vista la domanda presentata dal signor Giordano Dorcich nato a Trieste il 17 febbraio 1908 da Nicola e da Giovanna Verginella, residente a Fiume, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Dorti ».

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Giordano Dorcich è ridotto nella forma italiana di « Dorti » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal podestà di Fiume al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 20 novembre 1931 - Anno X

Il prefetto: DE BIASE.

(58)

N. 18351-30.

IL PREFETTO
PER LA PROVINCIA DI FIUME

Vista la domanda presentata dal signor Giorgio Palcich, nato a Pago (Jugoslavia) l'8 dicembre 1880 da Giovanni e da Petronilla Berlenghi, residente a Volosca-Abbazia, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Palci ».

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Giorgio Palcich è ridotto nella forma italiana di « Palci » a tutti gli effetti di legge.

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Natalia de Grazio, nata ad Arbe il 17 dicembre 1888, moglie;

Gemma, nata ad Arbe il 5 gennaio 1915, figlia;
Virgilio, nato ad Arbe il 29 agosto 1916, figlio;
Giovanni, nato a Volosca il 15 marzo 1923, figlio;
Italia-Maria, nata ad Abbazia il 31 ottobre 1926, figlia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal podestà di Volosca-Abbazia al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 25 novembre 1931 - Anno X

Il prefetto: DE BIASE.

(59)

N. 16350-30.

IL PREFETTO
PER LA PROVINCIA DI FIUME

Vista la domanda presentata dalla signorina Orsola Palcich, nata a Pago (Jugoslavia) il 14 settembre 1889 da Giovanni e da Petronilla Berlenghi, residente a Volosca-Abbazia, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Palci »;
Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;
Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signorina Orsola Palcich è ridotto nella forma italiana di « Palci » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal podestà di Volosca-Abbazia alla richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 26 novembre 1931 - Anno X

Il prefetto: DE BIASE.

(60)

N. 8299-29.

IL PREFETTO
PER LA PROVINCIA DI FIUME

Vista la domanda presentata dal signor Alfonso Bilnacek, nato a Fiume il 15 aprile 1900 da Alfonso e da Maria Farich, residente a Fiume, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Bilancini »;
Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;
Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Alfonso Bilnacek è ridotto nella forma italiana di « Bilancini » a tutti gli effetti di legge.

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:
Ottilia Katich, nata a Osijek il 10 dicembre 1893, moglie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal podestà di Fiume al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 26 novembre 1931 - Anno X

Il prefetto: DE BIASE.

(61)

N. 18352-30.

IL PREFETTO
PER LA PROVINCIA DI FIUME

Vista la domanda presentata dal signor Francesco Palcich, nato a Pago (Jugoslavia) il 17 aprile 1886 da Giovanni e da Petronilla Berlenghi, residente a Volosca-Abbazia, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Palci »;
Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;
Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Francesco Palcich è ridotto nella forma italiana di « Palci » a tutti gli effetti di legge.

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:
Giuseppina Zurini, nata ad Abbazia il 5 gennaio 1903, moglie;
Mario, nato ad Abbazia il 14 ottobre 1930, figlio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal podestà di Volosca-Abbazia al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 26 novembre 1931 - Anno X

Il prefetto: DE BIASE.

(62)

N. 13427-30.

IL PREFETTO
PER LA PROVINCIA DI FIUME

Vista la domanda presentata dal signor Giuseppe Blasevich, nato a Parenzo il 20 giugno 1896 da Martino e da Maria

Legovich, residente a Castelnuovo d'Istria, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Biasi »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Giuseppe Blasevich è ridotto nella forma italiana di « Biasi » a tutti gli effetti di legge.

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Giovanna Bekar, nata a Castelnuovo d'Istria il 1° ottobre 1907, moglie;

Delia, nata a Castelnuovo d'Istria il 15 luglio 1926, figlia;

Maria, nata a Castelnuovo d'Istria il 30 maggio 1928, figlia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal podestà di Castelnuovo d'Istria al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 26 novembre 1931 - Anno X

Il prefetto: De Biase.

(63)

N. 15792-30.

IL PREFETTO
PER LA PROVINCIA DI FIUME

Vista la domanda presentata dal signor Francesco Donatich, nato a Fianona il 20 maggio 1894 da Antonio e da Antonia Bobricich, residente a Fiume, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, numero 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Donati »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Francesco Donatich è ridotto nella forma italiana di « Donati » a tutti gli effetti di legge.

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Giovanna Calusa, nata a Fiume il 24 maggio 1897, moglie;

Mary, nata a Fiume il 10 maggio 1922, figlia;

Palmira, nata a Fiume il 12 aprile 1924, figlia;

Oscarina, nata a Fiume il 5 agosto 1926, figlia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal podestà di Fiume al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 26 novembre 1931 - Anno X

Il prefetto: De Biase.

(64)

N. 16037-30

IL PREFETTO
PER LA PROVINCIA DI FIUME

Vista la domanda presentata dalla signorina Camilla Gotthardi, nata a Vienna il 16 settembre 1909, da Ruggero e da Camilla Pokrajac e residente a Fiume, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Gottardi »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signorina Camilla Gotthardi è ridotto nella forma italiana di « Gottardi » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal podestà di Fiume alla richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 20 novembe 1931 - Anno X

Il prefetto: De Biase.

(51)

N. 14184-30

IL PREFETTO
PER LA PROVINCIA DI FIUME

Vista la domanda presentata dal signor Pietro Krasevec, nato a Primano il 28 giugno 1876, da Francesso e da Elena Kriz e residente a Fiume, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Grassi »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di re sidenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Pietro Krasevec è ridotto nella forma italiana di « Grassi » a tutti gli effetti di legge.

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Susanna Sikich, nata a Lunovo Sugavie il 2 settembre 1893, moglie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal podestà di Fiume al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 20 novembre 1931 - Anno X

Il prefetto: DE BIASE.

(52)

N. 7487-30

IL PREFETTO
PER LA PROVINCIA DI FIUME

Vista la domanda presentata dal signor Mario Cicovich, nato a Messina il 18 agosto 1906, da Maria Cicovich e residente a Fiume, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Lombardi »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Mario Cicovich è ridotto nella forma italiana di « Lombardi » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal podestà di Fiume al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 20 novembre 1931 - Anno X

Il prefetto: DE BIASE.

(53)

N. 13823-30

IL PREFETTO
PER LA PROVINCIA DI FIUME

Vista la domanda presentata dal signor Francesco Vuc, nato a Badljevin (S. C. S.) il 16 febbraio 1889, da Antonio e da Maria Posavac, residente a Fiume, diretta ad ottenere ai terdini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Volini »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Francesco Vuc è ridotto nella forma italiana di « Volini » a tutti gli effetti di legge.

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Antonia Bera, nata a Chiuro (Sondrio) il 13 marzo 1888, moglie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal podestà di Fiume al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 20 novembre 1931 - Anno X

Il prefetto: DE BIASE.

(54)

N. 13397-30

IL PREFETTO
PER LA PROVINCIA DI FIUME

Vista la domanda presentata dal signor Antonio Gelletich, nato a Fiume il 19 maggio 1900, da Antonio e da Laura Cretich, residente a Fiume, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Geletti »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Antonio Gelletich è ridotto nella forma italiana di « Geletti » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal podestà di Fiume al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5, delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 20 novembre 1931 - Anno X

Il prefetto: DE BIASE.

(55)

N. 12677-30

IL PREFETTO
PER LA PROVINCIA DI FIUME

Vista la domanda presentata dal signor Rodolfo Hrdlicka, nato a Fiume il 16 ottobre 1893 da Adolfo e da Maria Hauptmann, residente a Fiume, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Relini »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Rodolfo Hrdlicka è ridotto nella forma italiana di « Relini » a tutti gli effetti di legge.

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Veronica Tomasich, nata a Fiume il 24 aprile 1904, moglie;

Daisy, nata a Fiume il 19 settembre 1922, figlia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal podestà di Fiume al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 20 novembre 1931 - Anno X

Il prefetto: DE BIASE.

(56)

N. 3484.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Veduto il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi della provincia di Trento;

Veduto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Considerato che il cognome « Stenech » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto deve riassumere forma italiana;

Decreta:

Il cognome del sig. Stenech Livio Emanuele, figlio di Domenico e della Colombini Emilia, nato a Fornace il 14 marzo 1910, è restituito nella forma italiana di « Stenico » a tutti gli effetti di legge.

Trento, addì 5 maggio 1931 - Anno IX

Il prefetto: PIOMARTA.

(93)

N. 3492.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Veduto il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi della provincia di Trento;

Veduto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Considerato che il cognome « Stenech » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto deve riassumere forma italiana;

Decreta:

Il cognome della signora Stenech Clementina, figlia del fu Matteo Lorenzi e di Stenech Anna, nata a Fornace il 2 novembre 1881, è restituito nella forma italiana di « Stenico » a tutti gli effetti di legge.

Trento, addì 5 maggio 1931 - Anno IX

Il prefetto: PIOMARTA.

(96)

N. 3491.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Veduto il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi della provincia di Trento;

Veduto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Considerato che il cognome « Stenech » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto deve riassumere forma italiana;

Decreta:

Il cognome del signor Stenech Agapito, figlio del fu Antonio e di Lorenzi Caterina, nato a Fornace il 18 agosto 1861, è restituito nella forma italiana di « Stenico » a tutti gli effetti di legge.

Trento, addì 5 maggio 1931 - Anno IX

Il prefetto: PIOMARTA.

(97)

N. 3485.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Veduto il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi della provincia di Trento;

Veduto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Considerato che il cognome « Stenech » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto deve riassumere forma italiana;

Decreta:

Il cognome della signorina Stenech Eva, figlia del fu Gio Batta e di Colombini Rosa, nata a Fornace il 19 maggio 1899 è restituito nella forma italiana di « Stenico » a tutti gli effetti di legge.

Trento, addì 5 maggio 1931 - Anno IX

Il prefetto: PIOMARTA.

(98)

N. 3485.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Veduto il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi della provincia di Trento;

Veduto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Considerato che il cognome « Stenech » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto deve riassumere forma italiana;

Decreta:

Il cognome della signora Stenech ved. Rosa, figlia di Colombini Domenico e di Prati Caterina, nata a Fornace

il 4 ottobre 1863, è restituito nella forma italiana di « Stenico » a tutti gli effetti di legge.

Trento, addì 5 maggio 1931 - Anno IX

Il prefetto: PIOMARTA.

(99)

N. 3485.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Veduto il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi della provincia di Trento;
Veduto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Considerato che il cognome « Stenech » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto deve riassumere forma italiana;

Decreta:

Il cognome della signorina Stenech Paolina, figlia del fu Gio Batta e di Colombini Rosa, nata a Fornace il 9 ottobre 1906, è restituito nella forma italiana di « Stenico » a tutti gli effetti di legge.

Trento, addì 5 maggio 1931 - Anno IX

Il prefetto: PIOMARTA.

(100)

N. 3484.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Veduto il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi della provincia di Trento;
Veduto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Considerato che il cognome « Stenech » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto deve riassumere forma italiana;

Decreta:

Il cognome della signorina Stenech Clementina, figlia di Domenico e di Colombini Emilia, nata a Fornace il 20 novembre 1903, è restituito nella forma italiana di « Stenico » a tutti gli effetti di legge.

Trento, addì 5 maggio 1931 - Anno IX

Il prefetto: PIOMARTA.

(101)

N. 6376.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Veduto il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi della provincia di Trento;
Veduto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Considerato che il cognome « Pfitscher » è di origine straniera e che a norma dell'articolo 2 di detto decreto può essere cambiato con altro di forma italiana;
Visto la domanda 2 giugno 1931 presentata dal signor Pfitscher Mattia di Mattia per il cambiamento del suo cognome;
Visto che contro l'accoglimento di tale domanda non è stata fatta opposizione alcuna in tempo utile;

Decreta:

Il cognome del signor Pfitscher Mattia, figlio di Mattia e di Picler Crescenzia, nato a Montagna il 20 aprile 1899, è ridotto nella forma italiana di « Palizzi » a tutti gli effetti di legge.

Trento, addì 8 settembre 1931 - Anno IX

Il prefetto: PIOMARTA.

(102)

N. 3482.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Veduto il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi della provincia di Trento;
Veduto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Considerato che il cognome « Stenech » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto deve riassumere forma italiana;

Decreta:

Il cognome del signor Stenech Mario, figlio di Lorenzo e della fu Pisetta Teresa, nato a Fornace il 5 agosto 1900, è restituito nella forma italiana di « Stenico » a tutti gli effetti di legge.

Trento, addì 5 maggio 1931 - Anno IX

Il prefetto: PIOMARTA.

(103)

N. 3481.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Veduto il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi della provincia di Trento;
Veduto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Considerato che il cognome « Stenech » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto deve riassumere forma italiana;

Decreta:

Il cognome del signor Stenech Giovanni, figlio del fu Prosdocimo e di Stenech Rosa, nato a Fornace il 12 febbraio 1870, è restituito nella forma italiana di « Stenico » a tutti gli effetti di legge.
Il presente decreto vale anche per i figli minori del signor Stenech Giovanni.

Trento, addì 5 maggio 1931 - Anno IX

Il prefetto: PIOMARTA.

(104)

N. 3484.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Veduto il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi della provincia di Trento;
Veduto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Considerato che il cognome « Stenech » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto deve riassumere forma italiana;

Decreta:

Il cognome della signorina Stenech Fausta, figlia di Domenico e di Colombini Emilia, nata a Fornace il 25 febbraio 1907 è restituito nella forma italiana di « Stenico » a tutti gli effetti di legge.

Trento, addì 5 maggio 1931 - Anno IX

Il prefetto: PIOMARTA.

(105)

N. 3481.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Veduto il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi della provincia di Trento;
Veduto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Considerato che il cognome « Stenech » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto deve riassumere forma italiana;

Decreta:

Il cognome della signorina Stenech Giuditta, figlia di Giovanni e della Demattè Anna, nata a Fornace il 15 luglio 1907, è restituito nella forma italiana di « Stenico » a tutti gli effetti di legge.

Trento, addì 5 maggio 1931 - Anno IX

Il prefetto: PIOMARTA.

(106)

N. 3482.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Veduto il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi della provincia di Trento;
Veduto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Considerato che il cognome « Stenech » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto deve riassumere forma italiana;

Decreta:

Il cognome del signor Stenech Angelo, figlio di Lorenzo e fu Pisetta Teresa, nato a Fornace il 5 febbraio 1897, è restituito nella forma italiana di « Stenico » a tutti gli effetti di legge.

Trento, addì 5 maggio 1931 - Anno IX

Il prefetto: PIOMARTA.

(107)

N. 3482.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Veduto il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi della provincia di Trento;
Veduto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Considerato che il cognome « Stenech » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto deve riassumere forma italiana;

Decreta:

Il cognome del signor Stenech Lorenzo, figlio del fu Gio Batta e di Stolf Maria, nato a Fornace il 10 novembre 1872, è restituito nella forma italiana di « Stenico » a tutti gli effetti di legge.
Il presente decreto vale anche per i figli minori del signor Stenech Lorenzo.

Trento, addì 5 maggio 1931 - Anno IX

Il prefetto: PIOMARTA.

(108)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 47.

Media dei cambi e delle rendite

del 27 febbraio 1932 - Anno X

Francia	75.80	Oro	371.24
Svizzera	374.50	Belgrado	—
Londra	67 —	Budapest (Pengo)	—
Olanda	7.785	Albania (Franco oro)	—
Spagna	148.75	Norvegia	3.63
Belgio	2.68	Russia (Cervonetz)	—
Berlino (Marco oro)	4.597	Svezia	3.70
Vienna (Schillinge)	—	Polonia (Sloty)	216 —
Praga	57.25	Danimarca	3.69
Romania	11.60	Rendita 3,50 %	73.45
Peso Argentino Oro	—	Rendita 3,50 % (1902)	69.25
Peso Argentino Carta	4.88	Rendita 3 % lordo	46.20
New York	19.24	Consolidato 5 %	82.475
Dollaro Canadese	16.90	Obblig. Venezie 3,50%	88.425

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª pubblicazione) **Rettifiche d'intestazione** (Elenco N. 29).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO	NUMERO di iscrizione	AMMONTARE della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
3.50 %	629191	164,50	Gilardino Edmondo, Carlo e Luciano fu *Giuseppe*, minori sotto la p. p. della madre Bianco *Francesca-Giovanna fu Giuseppe*, ved. di Gilardino *Giuseppe*, domic. in Saint Michel de Maurienne (Francia).	Gilardino Edmondo, Carlo e Luciano fu *Vittorio-Ludovico-Giuseppe*, minori sotto la p. p. della madre Bianco *Giovanna-Maria-Francesca* fu Giuseppe, ved. di Gilardino *Vittorio-Ludovico-Giuseppe*, domic. come contro.
Buoni Tesoro novennali 2ª Serie	418 877	Cap. 85.000 — » 2.500 —	Fiori *Giovanni*, *Francesco*, Maria, e Francesco-Ferrcucio fu Angelo, minori sotto la p. p. della madre Randon Margherita, ved. Fiori.	Fiori *Giovanni-Francesco*, Maria e Francesco-Ferruccio fu Angelo, minori ecc. come contro.
Cons. 5 %	7212 Littorio	1.320 —	Caffagni Leandro, *Ornella* e Zita fu Crisostomo, minori sotto la p. p. della madre Veroni Alice fu Valeriano, ved. Caffagni, domiciliata in Pazzano frazione di Correggio (Reggio Emilia).	Caffagni Leandro, *Orneglia* e Zita fu Crisostomo, minori ecc. come contro.
3.50 % » » » » » » » » »	768476 782976 626546 591872 585461 629400 646248 752180 777007 787327	7 — 3,50 287 — 3,50 3,50 3,50 3,50 10,50 3,50 7 —	*Romanelli Ettore* di *Luigi*, domic. in Napoli.	*Romaniello o Romanelli Ettore-Igino-Edvige* di *Generoso-Luigi*, domic. in Napoli.
»	530314	161 —	*Romanelli Edvige-Ettore* di *Luigi*, domic. in Napoli.	(come sopra)
»	453182	3.50	Intestata come la precedente.	*Romaniello o Romanelli Edvige-Igino-Ettore* di *Generoso-Luigi*, domic. in Napoli.
»	530315	238 —	Figli legittimi nascituri dal sig. *Romanelli Edvige-Ettore* di *Luigi*, dom. in Napoli; con usuf. a *Romanelli Edwige-Ettore* di Luigi.	Figli legittimi nascituri di *Romaniello o Romanelli Ettore-Igino-Edvige* di *Generoso-Luigi*, domic. in Napoli; con usufrutto a detto *Romaniello o Romanelli Ettore* ecc.
Cons. 5 %	205703	400 —	Alliata Gravina Emanuela di Domenico, nubile, domic. in Palermo; con usufr. vital. a Gravina *Teresa* fu Luigi, moglie di Alliata Cardillo Domenico fu Pasquale, domic. in Palermo.	Intestata come contro, con usufr. vital. a Gravina *Maria-Teresa* fu Luigi, moglie ecc. come contro.
3.50 % » » » » » » » » » » »	509117 626232 650801 652650 773374 791532 794697 818613 824570 824571 824572 800648	70 — 70 — 140 — 70 — 140 — 140 — 350 — 280 — 70 — 70 — 70 — 350 —	Antonietti *Giuseppe* fu Carlo-Antonio, domic. in Egro di Casara (Novara).	Antonietti *Camillo-Giuseppe* fu Carlo-Antonio, domic. come contro.

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3,50 %	766746	108,50	Basile *Rosa* fu Giuseppe moglie di Botta Leopoldo fu Ferdinando, domic. in Salerno, vincolata	Basile *Mariarosa* fu Giuseppe, moglie ecc. come contro.
Cons. 5 %	32917 Polizza combatt.	20 —	Attruia Francesco *di Aniello*, domic. in Scafati (Salerno).	Attruia Francesco *fu Domenico*, domic. come contro.
»	89376	2.605 —	Lavatelli Ida e *Carlo* di Umberto, minori, sotto la p p. del padre, domic. in Torino e figli nascituri da Lavatelli Umberto di Carlo-Alberto; con usufrutto a Lavatelli Carlo-Alberto fu Francesco, domic. in Torino.	Lavatelli Ida e *Giorgio* di Umberto, minori ecc. come contro; con usufr. come contro.
»	147958	135 —	Irranca Onni Michele fu *Antonio*, dom. in *S.* Lussurgiu (Cagliari).	Irranca Onni Michele fu *Giovanni*, dom. in *Santu* Lussurgiu (Cagliari).
Buoni del Tesoro novennali 2ª serie Id. 6ª serie	582 583 1168	Cap. 1.500 — » 8.000 — » 2.000 —	Tognazzi *Olivo*, *Giulietta*, *Paola* ed Iside fu *Battista* minori sotto la p. p. della madre Ferrari Catterina-Maria fu Giovanni, ved. Tognazzi Il primo buono è con usufrutto a Ferrari Catterina-Maria fu Giovanni, ved. Tognazzi.	Tognazzi *Oliviero*, *Giulietta-Paolina*, *Oliva-Paola-Palmira* ed Iside fu *Angelo-Battista*, minori ecc. come contro. Il primo buono è con usufr. come contro.

A termini dell'art 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R decreto 19 febbraio 1911, n 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 30 gennaio 1932 - Anno X

Il direttore generale: CIARROCCA.

(387)

CONCORSI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso per esami ad undici posti del grado iniziale nel ruolo tecnico dell'Agricoltura (gruppo A, grado 10°, ispettore aggiunto).

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni ed aggiunte;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;
Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48;
Visto il R. decreto 19 marzo 1931, n. 247, che approva i nuovi ruoli organici dei personali dipendenti dal Ministero;
Visto il decreto Ministeriale 30 aprile 1931, col quale venne bandito un concorso per esami a 5 posti del grado iniziale nel ruolo tecnico dell'Agricoltura (gruppo *A*, grado 10°, ispettore aggiunto) a norma del R. decreto 18 dicembre 1930, n. 1733;
Visto il decreto Ministeriale 24 luglio 1931, col quale il numero dei posti messi a concorso col predetto decreto Ministeriale 30 aprile 1931 venne elevato ad undici;
Ritenuto che l'unico concorrente non fu approvato;
Visto il R. decreto 23 ottobre 1930, n. 1885;
Visto l'art. 108 del R. decreto n. 2960 sopra citato;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per esami ad undici posti del grado iniziale nel ruolo tecnico dell'Agricoltura (gruppo *A*, grado 10°, ispettore aggiunto) nel Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 2.

Gli aspiranti debbono far pervenire al Ministero, direttamente alla Divisione del personale e degli affari generali, entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, la domanda in carta da bollo da lire cinque, corredata dei documenti qui appresso indicati:

a) atto di nascita dal quale risulti che il concorrente abbia compiuto il 18° e non oltrepassato il 30° anno di età; questo limite è portato al 35° per gli ex combattenti, ed al 39° per i mutilati ed invalidi di guerra e per i decorati al valor militare. Per il concorrente che non sia nato nella provincia di Roma, l'atto di nascita deve essere legalizzato,

b) certificato medico, debitamente legalizzato, di sana e robusta costituzione fisica. Per gli invalidi il certificato medico dev'essere rilasciato dall'autorità, di cui all'art. 14, n. 3, e nella forma voluta dal successivo art. 5 del regolamento 29 gennaio 1922, n. 92;

c) certificato di cittadinanza italiana, e di godimento dei diritti politici, legalizzato;

d) certificato di soddisfatto obbligo della leva militare, o di iscrizione nella lista di leva, qualora la classe del concorrente non sia stata ancora chiamata. Gli ex combattenti dovranno comprovare la specie e la durata del servizio militare prestato durante la guerra 1915-1918, e le benemerenze ottenute in dipendenza di tale servizio;

e) certificato di buona condotta, legalizzato;
f) certificato generale penale, vidimato dal presidente del Tribunale;
g) originale, o copia autenticata da un pubblico notaio, della laurea in scienze agrarie;
h) certificato dei punti ottenuti negli esami speciali durante il corso di studi superiori;
i) stato di famiglia, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio;
k) fotografia con la firma del concorrente, autenticata dal podestà o da un notaio

I documenti richiesti dovranno essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo.

I certificati indicati alle lettere *b*), *c*), *e*), *f*), debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella della presentazione della domanda.

I concorrenti che siano impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato non sono tenuti a presentare i documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *e*), *f*). Essi però debbono presentare copia dello stato matricolare.

Art. 3.

Non sono ammessi al concorso i candidati che facessero riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni, o che non inviassero, entro il termine stabilito al precedente art. 2, la domanda con tutti i documenti richiesti, o che li inviassero irregolari.

Art. 4.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale, oltre una prova scritta ed orale di lingua francese, ed avrà luogo in Roma in base al programma annesso al presente decreto.

Le prove scritte avranno luogo nei giorni 6, 7, 8 e 9 giugno c. a.; gli esami orali nei giorni che verranno stabiliti dalla Commissione.

Art. 5.

Sarà titolo di preferenza per il conferimento di uno degli undici posti messi a concorso il possesso del diploma di enotecnico.

I concorrenti, che aspirino a tale conferimento, dovranno esibire, oltre il diploma di enotecnico in originale o in copia autenticata da pubblico notaio, anche il certificato dei punti riportati negli esami sostenuti durante il corso di studi presso le scuole specializzate di viticoltura e di enologia.

Art. 6.

Con successivo decreto sarà provveduto alla nomina della Commissione esaminatrice, a norma dell'art. 23 del regolamento interno 23 ottobre 1930, n. 1885.

Art. 7.

Il personale ammesso all'impiego non potrà conseguire la nomina al grado iniziale se non dopo aver prestato servizio a titolo di prova per un periodo non inferiore a sei mesi e ottenuto il giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione.

Durante il periodo di prova sarà corrisposto l'assegno mensile lordo di L. 800 soggette alla riduzione di cui al R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491. Sono esonerati dalla prova coloro che si trovino nelle condizioni di cui agli articoli 2 (ultimo comma) e 5 dei Regi decreti 10 gennaio 1926, n. 46, e 18 dicembre 1930, n. 1733.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 febbraio 1932 - Anno X

Il Ministro: ACERBO.

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO

1. — Agronomia e coltivazioni (prova scritta ed orale).
2. — Economia rurale ed estimo (prova scritta ed orale).
3. — Zootecnia (prova scritta ed orale).
4. — Lingua francese (prova scritta ed orale).
5. — Industrie agrarie (prova orale).
6. — Costruzioni rurali e idraulica agraria (prova orale).
7. — Legislazione agraria e ordinamento corporativo (prova orale).

Roma, addì 10 febbraio 1932 - Anno X

Il Ministro: ACERBO.

(2216)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Varianti al concorso bandito per cinque posti di primo ispettore nel ruolo dell'Ufficio trattati.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il proprio decreto 11 dicembre 1931 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 9 gennaio 1932, col quale venne bandito un concorso a cinque posti di primo ispettore nel ruolo dell'Ufficio trattati e della politica doganale e commerciale con l'estero.

Decreta:

Art. 1.

Nell'art. 4 del sopracitato decreto è soppresso il n. 1 riguardante i limiti di età dei concorrenti.

Art. 2.

La scadenza del concorso è prorogata a 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 3.

Le prove scritte già fissate per i giorni 25, 26, 27, 28 e 29 aprile 1932 sono rimandate ai giorni 10, 11, 13, 14 e 15 giugno 1932 alle ore 9.

I candidati dovranno presentarsi al Ministero delle corporazioni (via della Stamperia, 8) il 9 giugno 1932 nelle ore antimeridiane per prendere notizia dei locali dove si svolgeranno le prove.

Art. 4.

Rimangono ferme tutte le altre norme del sopracitato bando non modificate dal presente decreto.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 19 febbraio 1932 - Anno X

Il Ministro: BOTTAI.

(2217)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.